


COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti



***PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2023
REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE
DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE”***

Oggi 12 aprile 2021, il sottoscritto Dott. Massimo Macilenti, revisore contabile dell’Ente, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 7 del 27.03.2019, sulla scorta della documentazione ricevuta per il rilascio del parere di cui all’oggetto.

PREMESSO CHE:

- in data 07.04.2021 ha ricevuto dalla Sig.ra Rina De Santis, responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, la seguente documentazione:
- Proposta di Deliberazione di Giunta avente ad oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023. Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 revisione della struttura organizzativa dell’ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno di personale;
- Allegato A: Margini assunzionali a tempo indeterminato. In base al D.L. 90/2014.
- Allegato B: Attestazione rispetto vincoli di spesa personale a tempo determinato.
- Allegato C: Attestazione sui presupposti per procedere alle assunzioni.
- Allegato D: Capacità assunzionali a tempo indeterminato: determinazione del valore di cui all’art. 2 del D.M. 17.03.2020.

VISTO

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla regolarità tecnica rilasciati dalla stessa Responsabile;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"
- il decreto 17.03.2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- a) che la spesa di personale, così come individuata dalla lettera a) comma 1 art. 2 del D.M. 17.03.2020, ammonta nell'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in vigore dello stesso ad € 211.679,30 (rendiconto 2019);
- b) che la media delle entrate correnti, così come individuate dalla lettera b) comma 1 art. 2 del D.M. 17.03.2020, ammonta ad € 688.774,87 e che il fondo crediti dubbia esigibilità assestato dell'esercizio 2019 ammonta ad € 4.406,74;

c) che la media tra i predetti valori, così come disposta dal comma 1 art. 1 del D.M., risulta pari al 30,93%, collocando il Comune di Toffia nella soglia intermedia tra i due valori soglia richiamati rispettivamente dall'art. 4 e 6 del D.M., lettera b) per la fascia demografica dei comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti, ovvero fascia A lett. b) 28,60%, fascia B lett. b) 32,60%;

d) che le assunzioni di personale per i Comuni che si collocano nella soglia intermedia possono essere effettuate solo nei limiti della spesa di personale sostenuta nell'ultimo rendiconto chiuso, ovvero entro il limite indicato alla lettera a) (€ 211.679,30);

preso atto che l'ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013, che risulta pari ad € 255.929,34;

- rispetta il vincolo normativo di spesa del personale con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di lavoro flessibile, rispetto al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 pari ad euro 10.800,00;

- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;

- ha provveduto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs 165/2001, rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di sovrannumero;

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 488/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2018, che dispone: "2. *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, (della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.*";

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, considerato, visto e richiamato,

il sottoscritto Revisore dei Conti, sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale,

ACCERTA

- che la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- c) l'ente non ha in programma l'assunzione di nuove unità di personale a tempo indeterminato o determinato nel triennio 2021-2023.


- il permanere degli equilibri pluriennali del bilancio.

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000, per quanto di propria competenza parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale.

Raccomanda, inoltre, che, nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021-2023, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Rieti, 12.04.2021


IL REVISORE DEI CONTI